



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 104 del 2012, proposto da:  
XXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Precenzano, con il quale  
domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;

***contro***

Ministero dell'Interno - Questura di Frosinone, non costituito;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

del provvedimento della Questura di Frosinone di rigetto dell'istanza di rinnovo  
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro del 3.10.2011, notificato il  
14.11.2011;

nonché, di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a  
quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 12 gennaio 2012 e depositato il successivo 9 febbraio, la signora XXXXXXXXXXXX (cittadina ucraina) ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale la Questura di Frosinone ha respinto l'istanza presentata dalla ricorrente in data 16.6.2011 volta al rinnovo del permesso di soggiorno.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce in un unico e articolato motivo la illegittimità del provvedimento per eccesso di potere e violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs 286/98.

Il diniego del permesso di soggiorno si fonda esclusivamente sul giudizio di pericolosità sociale pronunciato dall'Amministrazione sulla base di elementi che non sono sufficienti a giustificare l'inidoneità alla permanenza sul territorio dello Stato e l'attitudine a minare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato.

Dal certificato penale del casellario giudiziario non risulta alcuna condanna, mentre da quello dei carichi pendenti risulta un solo procedimento per furto aggravato ancora in fase di udienza preliminare.

La ricorrente è regolarmente presente in Italia da 8 anni, è titolare di un regolare contratto di locazione e di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è madre di un bambino di 10 anni nato in Italia, non è destinataria di alcuna sentenza di condanna, non ha subito arresti e non è mai stata oggetto di indagini che anche solo potenzialmente potessero descriverla come un pericolo concreto per l'ordine e la sicurezza nazionale.

3) Con ordinanza n. 90 dell'8 marzo 2012, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

4) Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2012, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Osserva il Collegio che il provvedimento impugnato articola la propria motivazione sull'esistenza di deferimenti all'A.G. per i reati di furto aggravato, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, ingiuria e danneggiamento, e su un giudizio di pericolosità sociale formulato in ragione di una "pessima condotta morale e civile" del non "essere socialmente integrata", dell'essere incline all'abuso di alcool, dell'esercitare attività lavorativa soltanto saltuariamente e dell'assumere spesso atteggiamenti violenti con il figlio".

7) Dall'analisi dei singoli rilievi sopra descritti, tuttavia emerge:

- che nel certificato penale del casellario giudiziale non risulta alcuna condanna;
- che nel certificato dei carichi pendenti risulta un solo procedimento per furto aggravato;
- che il giudizio di pericolosità sociale è formulato in maniera generica sulla base di elementi di cui non è dato alcun riscontro oggettivo, né in ordine alla consistenza, né in ordine alla abitualità.

In particolare, con riguardo alla pendenza del procedimento per il reato di furto, osserva il Collegio che anche l'ipotetica condanna, ovviamente con concessione dell'attenuante ex art. 62 comma 1 n. 4 c.p.p., non legittima il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario, trattandosi di comportamento non sicuramente significativo di pericolosità sociale (cfr. Consiglio Stato sez. III 13 giugno 2011 n. 3536, che conferma Tar Lazio, Latina, n. 1594 del 2008).

Con riguardo invece al giudizio di pericolosità sociale, l'Amministrazione ha contestato alla ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa solo saltuaria ma nulla ha detto sull'osservanza del contratto di lavoro allegato alla domanda, ha contestato l'abuso di alcool, ma ha riferito di un solo ricovero per intossicazione alcolica acuta, ha contestato frequenti atteggiamenti violenti e aggressivi verso il figlio, ma ha menzionato una sola denuncia in data 5.8.2011 per maltrattamenti in famiglia di cui non vi è traccia nel certificato dei carichi pendenti.

8) In conclusione, ritiene il Collegio che nella fattispecie il provvedimento impugnato difetti di "idonea motivazione il relazione, da un lato, agli specifici fatti addebitati al cittadino straniero e, dall'altro, alla condotta dello stesso al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: motivazione che deve riguardare in modo specifico la pericolosità del soggetto e l'idoneità del suo trattenimento in Italia a minare l'ordine pubblico e le condizioni di sicurezza dello Stato" (cfr. C.d.S. Sez. VI 21.9.2006 n. 5563).

9) Il ricorso deve, quindi, essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

10) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 104/2012 lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)